

---

# FAQ

## Domande frequenti

### Limitazioni per la qualità dell'aria

---

#### LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

**1) Quali sono le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti in regione Lombardia?**

Le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel si applicano dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l'anno, nei Comuni di [Fascia 1](#) e [Fascia 2](#) (in totale 570 Comuni) della Lombardia. Le limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel sono attive permanentemente tutto l'anno a partire dal 1° ottobre 2019 in tutti i Comuni di [Fascia 1](#) e in quelli di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrosso, S. Giuliano Milanese.

**2) Se si è in possesso di un'autovettura Euro 3 diesel a quali limitazioni alla circolazione si è soggetti?**

A partire dal 1° ottobre 2019 si applicano permanente tutto l'anno le limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Euro 3 diesel in tutti i Comuni di [Fascia 1](#) e in quelli di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrosso, S. Giuliano Milanese. Gli autoveicoli Euro 3 diesel non potranno circolare nei territori suddetti dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

**3) Se si è in possesso di un autoveicolo commerciale Euro 3 diesel, si è soggetti alle limitazioni della circolazione previste da Regione Lombardia?**

Sì, il veicolo è soggetto alle limitazioni previste per gli autoveicoli Euro 3 diesel. Infatti, il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) definisce autoveicoli i "...veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli...", quindi nel termine "autoveicoli" sono comprese sia le autovetture che gli autoveicoli per trasporto promiscuo e per il trasporto di merci.

**4) Quali sono le deroghe ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?**

Le deroghe sono riportate nel paragrafo "Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare" della pagina "Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria" al link <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

**5) Quali sono le esclusioni ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?**

Le esclusioni sono riportate nel paragrafo "Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare" della pagina "Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria" al link <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

**6) Qual è la differenza tra deroga ed esclusione dai divieti di circolazione?**

L'esclusione è la condizione permanente per la quale non si applicano i divieti alla circolazione, la deroga è invece una particolare condizione temporanea di esenzione dai divieti. Ad esempio, i veicoli adibiti a servizio svolto dai corpi di Polizia sono esclusi dai divieti (ossia l'esclusione di applica in modo permanente) mentre i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi

malattie in grado di esibire relativa certificazione medica, sono derogati dai divieti esclusivamente per compiere il tragitto legato alla finalità da perseguire.

**7) I Comuni possono rilasciare deroghe alle limitazioni stabilite dal provvedimento regionale?**

I Comuni non possono rilasciare ulteriori deroghe alle limitazioni alla circolazione rispetto a quanto disposto a livello regionale.

**8) Quali sono le limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi?**

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni).

**9) Possiedo un'autovettura o un autocarro Euro 3 diesel e vorrei dotarlo di un impianto alimentato a gas naturale. Sono assoggettato alle limitazioni della circolazione previste da Regione Lombardia?**

Sì, si è assoggettati alle medesime limitazioni a cui è assoggettato un veicolo Euro 3 diesel perché l'installazione di un impianto a gas (*dual fuel*) non consente di elevare la classe emissiva originaria del veicolo da Euro 3 ad Euro 4, certificabile sul libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile. La deroga dalle limitazioni della circolazione è applicabile solo ai veicoli con doppia alimentazione (*bi-fuel*) benzina-gpl o benzina-metano.

**10) È possibile circolare con un'autovettura diesel euro 3 con FAP?**

Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva (in questo caso almeno Euro 4 diesel) rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.

**11) Qual è la sanzione prevista in caso di inosservanza delle limitazioni della circolazione?**

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

**12) Quando si attivano le misure temporanee, in aggiunta a quelle permanenti?**

Si attivano durante gli episodi di accumulo degli inquinanti, nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti, e in particolare si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

**13) Quali sono i veicoli sottoposti a limitazioni della circolazione in caso di attivazione delle misure temporanee?**

Gli autoveicoli euro 0 benzina e diesel, euro 1 diesel, euro 2 diesel, euro 3 diesel, euro 4 diesel, tutti i giorni, nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti. Per orari e ambiti di applicazione si rimanda all'infografica "[Limitazioni temporanee di 1° livello](#)"

**14) Cosa succede se malgrado l'attivazione delle misure temporanee i valori del PM<sub>10</sub> non scendono sotto i 50µg/m<sup>3</sup>?**

Se entro 10 giorni i valori non scendono si applicano le misure temporanee di 2° livello. Per orari e ambiti di applicazione si rimanda all'infografica "[Limitazioni temporanee di 2° livello](#)"

**15) In caso di attivazione delle misure temporanee si applicano altre limitazioni oltre a quella veicolare?**

Sì. Per maggiori dettagli si rimanda all'infografica "[Limitazioni temporanee – ulteriori provvedimenti](#)".

**16) Se ho un euro 4 diesel con FAP posso circolare in caso di applicazione delle misure temporanee?**

Solo nel caso in cui il FAP elevi il veicolo alla classe emissiva successiva, cioè Euro 5 (emissioni inferiori o uguali a di PM 0,005 g/km) verificabile dalla carta di circolazione del veicolo.

**17) Dove è possibile reperire le informazioni relative all'attivazione delle misure temporanee?**

Le informazioni sono reperibili al link <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria> e <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee>

**18) Ci sono incentivi per sostituire i veicoli più inquinanti?**

Sì, dal 16 ottobre 2018 è attivo il [bando "Rinnova veicoli"](#) per la sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde, recentemente la misura è stata ampliata e prevede nuove risorse. Per la sostituzione delle autovetture private con recente delibera della Giunta Regionale sono state stanziare risorse per la sostituzione di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni per gli anni 2019 e 2020. Inoltre è possibile usufruire dell'[esenzione triennale della tassa automobilistica](#).

**19) Con un veicolo euro 4 diesel è possibile circolare senza limitazioni anche nell'Area B del Comune di Milano?**

A partire dal 1° ottobre 2019 nell'Area B del Comune di Milano sono in vigore le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli euro 4 diesel. Per maggiori informazioni <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-veicoli-che-non-possono-entrare>

\*\*\*

## LIMITAZIONI PER APPARECCHI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA

**1) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di generatori di calore a biomassa legnosa?**

Le limitazioni sono riassunte nella seguente tabella:

<b>Divieto di installazione</b>	<i>Area su cui si applicano le limitazioni</i>	<i>Caratteristiche dei generatori soggetti al divieto di installazione</i>	<i>Data di vigenza del divieto</i>
	Tutto il territorio regionale	2 stelle	dal 1° ottobre 2018
		3 stelle	dal 1° gennaio 2020
<b>Divieto di utilizzo</b>	Tutto il territorio regionale	0 e 1 stella	dal 1° ottobre 2018
		0, 1 e 2 stelle	dal 1° gennaio 2020

In aggiunta vi è l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità, ossia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI 17225-2.

**2) Chi effettua i controlli sulle limitazioni dei generatori di calore previste da Regione Lombardia?**

I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni aventi popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

**3) Quale sanzione è applicabile in caso di inosservanza di tali disposizioni?**

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

**4) Come individuo e documento la classe ambientale del mio generatore a biomassa legnosa?**

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale approvato dal Ministero dell'ambiente con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017. I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie e la relativa documentazione rivolgendosi direttamente all'azienda costruttrice del proprio generatore.

**5) Esiste un elenco dei generatori certificati in base alla classe ambientale?**

L'elenco è reso disponibile dagli organismi certificatori previsti dalla norma nazionale. In alternativa è possibile consultare i siti delle associazioni di categorie delle aziende costruttrici o delle aziende costruttrici stesse.

**6) Ci sono incentivi per sostituire i vecchi generatori a biomassa (stufe o camini)?**

Sì, è possibile utilizzare gli incentivi statali previsti dal Conto Termico introdotto dal D.M. 16/02/2016 con agevolazioni che arrivano fino al 65% dei costi sostenuti. Maggiori informazioni al link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili/caldaie-e-stufe-a-biomasse-2b>

**7) Se da un camino vedo uscire del fumo nero che causa molestie a chi posso rivolgermi?**

E' possibile rivolgersi alla Polizia locale per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto.

\*\*\*

## LIMITAZIONI DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO

**1) Qual è la normativa vigente in materia di combustioni all'aperto?**

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto, rientrando tale pratica nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tra queste deroghe è prevista la possibilità di effettuare la combustione in loco di piccoli cumuli di residui agricoli o forestali (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con limitazioni nelle zone dove ci sono superamenti dei limiti di qualità dell'aria.

**2) La pratica della combustione all'aperto anche solo di residui vegetali ha effetti sulla qualità dell'aria?**

Sì, tale pratica produce effetti molto rilevanti sulla qualità dell'aria per gli inquinanti emessi, in particolare polveri sottili e altri inquinanti molto tossici (come il benzo(a)pirene e le diossine). Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 in atmosfera di un singolo falò di residui vegetali di 24m<sup>3</sup> (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m<sup>3</sup>) sono circa 8 volte le emissioni di PM10 che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le proprie abitazioni con il metano.

**3) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di combustioni all'aperto?**

Regione Lombardia ha introdotto pertanto il divieto di combustione anche dei piccoli cumuli di residui vegetali nei Comuni posti a quota inferiore a 300 metri s.l.m. (o poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m. nelle Comunità montane) dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

**4) Cosa posso fare per smaltire i residui vegetali in alternativa alla combustione in loco?**

E' possibile procedere, dove possibile, al conferimento presso i centri di raccolta autorizzati, anche ai fini del recupero energetico. Nelle zone impervie è consigliabile procedere allo sminuzzamento e distribuzione sul terreno per consentire il recupero delle sostanze minerali e organiche.

**5) Anche i falò rituali impattano sulla qualità dell'aria?**

Sì, analogamente alle combustioni all'aperto dei residui vegetali hanno un notevole impatto sulla qualità dell'aria. La presenza eventuale di ulteriori materiali (es. materie plastiche, colle, vernici, metalli) può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute e costituisce di fatto uno smaltimento di rifiuti non consentito dalla legge.

**6) Alla luce di quanto sopra, è possibile autorizzare i falò rituali da parte dei Comuni?**

Si ritiene che non sussistano i fondamenti normativi che supportino tale autorizzazione da parte dei Sindaci.